



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 4 del 22/01/2020

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota

LEGGE DI BILANCIO 2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Vengono inoltre riportati i seguenti articoli di approfondimento sui temi di maggior rilevanza:

- 1) Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi;
- 2) Nuovo credito R&S;
- 3) Novità Campione d'Italia;
- 4) Le nuove tasse introdotte dal 2020: Plastic tax, Sugar tax e Digital tax.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G.Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 4 e 5	Deducibilità Imu A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'Imu assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni. Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l'Imi (Provincia di Bolzano) e l'Imis (Provincia di Trento).
Articolo 1, comma 6	Riduzione aliquota cedolare secca a regime L'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10%. <u>Si segnala che non è stata prorogata al 2020 la cedolare secca su immobili C/1.</u>
Articolo 1, comma 70	Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura Lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito. In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, <u>senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.</u> Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Articolo 1, commi 113-117	Rinnovo veicoli società di trasporto Vengono stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale. I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa la locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (<i>full electric</i>) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI. Il contributo varia, in ragione della tipologia di veicolo, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Mef entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione.
Articolo 1, comma 123	Fondo per l'innovazione in agricoltura Viene introdotto, nello stato di previsione del Mise, un Fondo per gli investimenti innovativi in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, delle imprese agricole, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che producono un reddito ai sensi dell'articolo 32, Tuir.

Articolo 1, comma 175, lettera a)	Proroga detrazione risparmio energetico Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. <i>ecobonus</i>). Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Vengono abrogate anche le seguenti previsioni: - esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente; - detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Articolo 1, comma 175, lettera b)	Proroga ristrutturazioni edilizie e <i>bonus mobili</i> Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, Tuir. Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Articolo 1, comma 176	Abrogazione sconto in fattura per il risparmio energetico Vengono abrogati i commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10, D.L. 34/2019, con cui era previsto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).
Articolo 1, commi 177-180	Sport <i>bonus</i> Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018. Viene previsto che per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro. Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, con cui sono previste le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.
Articolo 1, comma 183	Esenzione Irpef redditi fondiari di coltivatori diretti e Iap Viene confermata per l'anno 2020 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola.
Articolo 1, commi 198-209	Nuovo credito R&S Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 2 di questa circolare.

Articolo 1, commi 210- 217	Proroga credito di imposta formazione 4.0 È prorogata al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l'esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all'impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori. È eliminato l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all'interno dei CCNL. Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito: - per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; - per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro; - per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. <u>Modalità utilizzo del credito</u> Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione. È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale del credito stesso. Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.
Articolo 1, comma 218	Proroga credito di imposta sisma Centro Italia Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta di cui all'articolo 18-<i>quater</i>, D.L. 8/2017, per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Articolo 1, commi 219- 224	Bonus facciate Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal: - decreto Mise 26 giugno 2015 e - decreto Mise 26 gennaio 2010.

	Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.
Articolo 1, commi 226-229	Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure: - 105 milioni di euro per l'anno 2020; - 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e - 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota, pari al 30% delle risorse stanziata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziata. Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di <i>leasing</i> finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
Articolo 1, comma 287	Reintroduzione Ace Viene, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione dell'aliquota del 1,3%. Viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.
Articolo 1, commi 288-290	Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti elettronici, il diritto ad un rimborso in denaro. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020. A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.
Articolo 1, comma 300	Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019, il c.d. D.L. "crescita", è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle pmi italiane per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a: - 10 milioni per il 2019; - 5 milioni di euro per il 2020. Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.
Articolo 1, comma 319	Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno Il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98-110, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) previsto per gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti, viene prorogato al 31 dicembre 2020.

	Gli investimenti devono essere in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna, Abruzzo e Molise.
Articolo 1, commi 343 e 344	Bonus asili nido A decorrere dal 2020, il c.d. bonus asili nido viene così rimodulato: - 3.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni inferiore ai 25.000 euro; - 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro; - 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Articolo 1, commi 346 e 347	Detrazione per studio e pratica della musica Viene introdotta all'articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-ter, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.
Articolo 1, commi 355 e 356	Esenzione canone Rai A decorrere dal 2020, ai fini dell'esenzione del pagamento del canone Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge è fissata a 8.000 euro annui. A tal fine, viene anche precisato che la convivenza si riferisce ad altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, <i>colf</i> e badanti.
Articolo 1, commi 357 e 358	Card cultura Per l'anno 2020, la c.d. <i>card</i> cultura per i diciottenni, utilizzabile per l'acquisto di determinati prodotti culturali, viene rifinanziata nel limite di spesa di 160 milioni di euro.
Articolo 1, comma 361	Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19% delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, comma 393	Bonus edicole Per il 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 806 – 809, L. 145/2018, previsto per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, è riconosciuto anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento. L'agevolazione, che spetta nel limite di 2.000 euro annui, è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Articolo 1, commi 446-448	Abolizione del superticket Si prevede l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. <i>superticket</i>).
Articolo 1, comma 503	Decontribuzione nuove iscrizioni coltivatori diretti e lap Viene riproposta, per i coltivatori diretti e gli lap, con età inferiore a 40 anni e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'Inps provvederà al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Mipaaf, al Mise, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Mef.

Articolo 1, commi 504- 506	Incentivi all'imprenditoria femminile Viene prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui saranno concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Criteri e modalità saranno stabiliti con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Mipaaf, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per il 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Mipaaf.
Articolo 1, comma 507	Fondo competitività settore agricolo Viene istituito, al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, nello stato di previsione del Mipaaf il Fondo per la competitività delle filiere agricole con una dotazione finanziaria iniziale pari a: - 15 milioni di euro per il 2020; - 14,5 milioni di euro per il 2021 finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con un decreto Mipaaf, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno definiti criteri e modalità di ripartizione del Fondo.
Articolo 1, comma 508	Promozione del <i>Made in Italy</i> Viene modificata la lettera f) dell'articolo 30, D.L.133/2014, prevedendo che tra le azioni che devono essere contenute nel piano per la promozione straordinaria del <i>Made in Italy</i> e l'attrazione degli investimenti in Italia adottato dal Mise, vi sia anche la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'<i>Italian sounding</i>.
Articolo 1, comma 510	Sanatoria nullità atti di trasferimento di terreni Al fine di favorire il ricambio generazionale, agli atti di vendita dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 4-<i>quater</i>, D.L. 193/2016 (sono i terreni che Ismea è stata autorizzata a vendere attraverso procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, o, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata), si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 e hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria (articolo 46, comma 5, D.P.R. 380/2001 e articolo 40, comma 6, L. 47/1985).
Articolo 1, commi 520 e 521	Sviluppo innovazione in agricoltura Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è introdotto, per le imprese agricole, un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie <i>blockchain</i>, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto Mipaaf, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno definiti criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi. Per l'anno 2021 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro.

Articolo 1, comma 522	Fondo per l'agricoltura biologica Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, viene istituito nello stato di previsione del Mipaaf un fondo per l'agricoltura biologica. La dotazione prevista ammonta a: - 4 milioni di euro per il 2020 e - 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Con provvedimenti normativi sarà data attuazione agli interventi previsti.
Articolo 1, commi 524-527	Misure per l'economia circolare Viene previsto il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, - realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; - entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007; - che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia; - la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001; - con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici; - che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, D.Lgs. 28/2011. Con decreto Mise, da emanarsi entro 90 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà definito l'incentivo che è erogato solo in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di 15 anni. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
Articolo 1, comma 607	Riduzione sgravio contributivo imprese armatrici Con decorrenza 2020, è introdotta una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato di cui all'articolo 6, D.L. 457/1997, che sarà corrisposto nel limite del 44,32%.
Articolo 1, comma 629	Riduzione detraibilità di determinati oneri Viene integrato l'articolo 15, Tuir, con i commi 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 3-<i>quater</i> prevedendo, con decorrenza dal 2020: - detrazione integrale con reddito complessivo inferiore a 120.000 euro; - detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato e 120.000 euro con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Ai fini del computo, il reddito complessivo è determinato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-<i>bis</i>, Tuir. In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-<i>bis</i>, la detrazione continua a spettare al 100% per interessi passivi e relativi oneri accessori, quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e per le spese sanitarie.
Articolo 1, commi 632 e 633	Fringe benefit auto aziendali Viene modificata la disciplina relativa al <i>fringe benefit</i> legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

	La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro: - 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro; - 40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro; - 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla circolare mensile del 16/01/2020.
Articolo 1, comma 677	Deduzione buoni pasti mense aziendali Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir. In particolare, si prevede: - una distinzione di trattamento tra prestazioni sostitutive di somministrazioni di vitto e indennità sostitutive; - per le prestazioni sostitutive della somministrazione di vitto, il limite complessivo giornaliero dell'importo che non concorre alla formazione del reddito di lavoro è così definito: 1. prestazioni rese in formato diverso da quello elettronico: 4 Euro; 2. prestazioni rese in forma elettronica: 8 Euro. Resta invariato l'importo complessivo giornaliero pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte a lavoratori addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Articolo 1, commi 679 e 680	Tracciabilità detrazioni A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. Resta valido il pagamento in contanti per medicinali e dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.
Articolo 1, commi 681-686	Analisi del rischio fiscale del contribuente Per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini. Viene incluso, fra le ipotesi in cui viene limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 1, comma 690	Estromissione beni immobili imprese individuali Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Articolo 1, commi 691 e 692	Regime forfettario Viene abrogato il regime <i>super</i> forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro. In particolare: - viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari; - viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato); - è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni; - ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.
Articolo 1, commi 693- 694	Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.
Articolo 1, comma 695	Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.
Articolo 1, commi 696- 704	Rivalutazione beni di impresa Viene reintrodotta la possibilità per: - società di capitali; - cooperative; - <i>trust</i>;

- altri enti pubblici e privati che

1. esercitano attività commerciali;
2. sono residenti nel territorio dello Stato;
3. non adottano gli IAS nella redazione del bilancio.

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella Nota integrativa.

Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

- al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
- al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell'importo complessivo:

- per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;

- per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Soggetti IAS

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti IAS, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione

	d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.
Articolo 1, commi 710 e 711	Modifiche soggettività Ivie e Ivafe Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche: - enti non commerciali; - società semplici, Snc e Sas residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990. Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. Infine, è previsto che, in riferimento all'Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Articolo 1, commi 712-715	Differimento deduzione componenti negativi Ires La deducibilità, ai fini Ires e Irap, dello <i>stock</i> di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, pari al 12%, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, viene rinviata ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi. Il differimento avviene in quote costanti. La deducibilità, ai fini Ires e Irap, della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell'IFRS 9, pari al 10%, è rinviata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028. La deducibilità, ai fini Ires e Irap, dello <i>stock</i> di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, pari al 5%, è rinviata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai 4 successivi. Il differimento avviene in quote costanti. Non si tiene conto di tali differimenti per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, commi 725 e 726	Iva noleggio imbarcazioni da diporto Con decorrenza 1° aprile 2020, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini Iva, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori della Unione Europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. A tal fine, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione Europea.
Articolo 1, commi 738-783	Unificazione Imu-Tasi A decorrere dal 2020, la TASI è abolita. Resta invece l'IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso di immobili pur rimanendo l'esenzione prima casa non di lusso. <u>Le aliquote:</u> <i>Abitazione principale di lusso</i> - 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Si applica la detrazione di 200 euro. <i>Fabbricati rurali strumentali</i> - 0,1%. Il Comune può ridurla fino all'azzeramento. <i>Fabbricati beni merce</i> – fino al 2021 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. <u>A decorrere dal 2022 sono esenti.</u> <i>Terreni agricoli</i> – 0,76%. I Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o azzerarla.

Immobili D – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%.
Altre abitazioni – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o azzerarla.
Abitazioni locate a canone concordato – l'aliquota è abbattuta al 75%.

Versamenti

Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.

Per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

Dichiarazione

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati.

Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Deducibilità Imu

È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l'imposta relativa agli immobili strumentali.

La deducibilità è:

- integrale a decorrere dal 2022;
- al 60% per il 2020 e il 2021;
- al 50% per il 2019.

DECRETO FISCALE 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Accollo dei debiti Viene regolamentata la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell'accollo del debito di imposta altrui. In particolare, è previsto che chiunque si accoli il debito d'imposta altrui, deve procedere al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l'utilizzo in compensazione di crediti propri dell'accollante. Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997. L'accollante è coobbligato in solido per l'imposta e gli interessi. Con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.
Articolo 2	Cessazione partite Iva e divieto di compensazione A mezzo dell'inserimento di 3 nuovi commi nell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L'obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata. Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati Vies. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. Si ricorda infine che, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.
Articolo 3, commi 1 e 3	Contrasto alle indebite compensazioni Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonché dei <u>crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali</u>, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, commi 2 e 3	Compensazione crediti da parte dei sostituti di imposta Con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, i sostituti di imposta potranno procedere alla compensazione dei crediti derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di rimborsi/<i>bonus</i> erogati ai dipendenti, esclusivamente in via telematica. La risoluzione n. 110/E/2019 ha fornito i primi chiarimenti al riguardo.
Articolo 3, comma 4	Controllo sulle compensazioni a rischio L'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail definiscono procedure di cooperazione finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni, prevedendo la possibilità di invio di segnalazioni relative a compensazioni che presentano profili di rischio. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai presidenti di Inps e Inail saranno individuate le procedure.
Articolo 3, commi 5 e 6	Sanzioni per indebite compensazioni A partire dalle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020, in caso di utilizzo in compensazione di crediti, in tutto o anche in parte, non utilizzabili, l'Agenzia delle

	entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento e applica la sanzione ex articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per fornire i chiarimenti necessari. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non si ha quando il contribuente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, provvede al pagamento. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Inoltre, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento si applica la sanzione pari a: • 5% dell'importi per importi entro i 5.000 euro e • 250 euro per importi superiori ai 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita. È, inoltre, prevista la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997, in tema di cumulo giuridico.
Articolo 4, commi 1 e 2	Contrasto all'omesso versamento di ritenute in settori <i>labour intensive</i> Con decorrenza 1° gennaio 2020 vengono introdotti stringenti obblighi in capo ai soggetti coinvolti in contratti d'appalto labour intensive. Data la rilevanza dell'argomento è stata prevista una circolare ad hoc sull'argomento (vedasi circolare n.3 del 17/01/2020).
Articolo 4, commi 3 e 4	Estensione del regime del <i>reverse charge</i> Iva Viene esteso il regime del <i>reverse charge</i> Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma. Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE. In attesa di ulteriori chiarimenti seguirà successivo approfondimento.
Articolo 6, comma 1, lettera c)	Restrizione all'utilizzo della dichiarazione di intento Viene fatto divieto di utilizzo della dichiarazione di intento per tutte le cessioni e importazioni definitive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 937, L. 205/2017 (ad esempio la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori). In deroga a tale divieto è previsto l'utilizzo della dichiarazione di intento in riferimento al gasolio commerciale utilizzato dai soggetti che esercitano alcune tipologie di trasporto di merci e passeggeri.
Articolo 9	Contrasto alle frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati Viene introdotta, al fine di contrastare le frodi nell'acquisto di veicoli usati, la preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate della documentazione, in tutti i casi in cui non previsto il versamento dell'Iva tramite modello F24 Elide (quindi anche per gli acquisti di auto usate UE da parte di soggetti privati).
Articolo 10-bis	Estensione del ravvedimento operoso Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.

Articolo 11	Obbligo del documento amministrativo semplificato telematico Viene previsto che, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con determina del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano fissati termini e modalità per rendere obbligatoria, entro il 30 giugno 2020, la presentazione esclusivamente in via telematica anche del documento di accompagnamento previsto per i prodotti soggetti ad accisa.
Articolo 13	Tassazione <i>trust</i> estero Viene prevista la tassazione quali redditi di capitale <i>ex</i> articolo 44, comma 1, lettera g-<i>sexies</i>), Tuir, dei redditi distribuiti a beneficiari italiani da parte di <i>trust</i> opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata. Viene inoltre previsto, introducendo il comma 4-<i>ter</i> nell'articolo 45 del Tuir che, nel caso in cui non sia possibile distinguere, nelle attribuzioni di <i>trust</i> esteri, tra redditi e patrimonio, si considera reddito l'intero ammontare percepito.
Articolo 13- <i>ter</i> , comma 1	Anticipazione regime lavoratori impatriati Viene anticipato il regime agevolato dei c.d. impatriati al presente periodo di imposta 2019, a condizione che i contribuenti abbiano trasferito la propria residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile scorso. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.L. 34/2019.
Articolo 14	Utilizzo dei <i>file</i> delle FE Viene introdotta la possibilità di utilizzo, a fini accertativi da parte della G. di F. nonché dell'Agenzia delle entrate, dei <i>file</i> delle FE acquisiti e memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Si tratta di tutti i dati, compreso quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 5-quater dell'articolo 1, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che per la FE e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle FE relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all'Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell'articolo 29, L. 124/2007 con cui è previsto che un apposito regolamento definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi.
Articolo 15, comma 1	FE e Sts Viene esteso al 2020 il divieto di emissione di FE per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Al riguardo, si ricorda che il predetto divieto era stato esteso a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall'esistenza dell'obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria. Si ricorda, inoltre, che con D.M. 22 novembre 2019 è stata ampliata la platea dei soggetti interessati all'obbligo di invio dei dati già a decorrere dal 2019 e che, con provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019 l'Agenzia ha provveduto a recepire le suddette modifiche. Per approfondimenti sul tema si rimanda alla circolare di Studio n. 2 del 15/01/2020.
Articolo 15, comma 2	Obbligo di invio telematico dei dati al Sts Viene previsto l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts e che utilizzano registratori telematici, di provvedere all'invio telematico dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri direttamente al Sts.
Articolo 16	L'esterometro diviene trimestrale A partire dal 2020, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1-<i>bis</i>, vengono modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali. In particolare, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Articolo 17	Imposta di bollo sulle FE Viene previsto che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle FE, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente ha 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Inoltre, per semplificare e ridurre gli adempimenti è stato previsto che, in caso di importi non superiori a 1.000 euro annui, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato con 2 versamenti a cadenza semestrale, da effettuarsi entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno.
Articolo 18	Limiti all'utilizzo del contante Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure: - dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro; - a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro. Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.
Articoli 19 e 20	Lotteria nazionale degli scontrini Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini. Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati. Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica. Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito <i>internet</i> dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini dell'attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.
Articolo 22	Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni. L'agevolazione è soggetta alle regole sul <i>de minimis</i>. Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.

Articolo 32- <i>bis</i>	La cessione di piattaforma non è più un'esportazione Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 4, comma 2, L. 28/1997, in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-291/18, non si considerano più cessioni all'esportazione, in quanto ricomprese nella nozione di cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali, le operazioni relative alle piattaforme. Inoltre, viene precisato che le norme previste dal medesimo articolo 4 non si rendono applicabili alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.
Articolo 32- <i>quater</i>	Fiscalità società semplici Viene modificato il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci. Ne deriva che il regime fiscale applicabile segue la natura giuridica dei soci stessi: - dividendi imputabili ai soggetti Ires, tenuti all'applicazione dell'articolo 89 del Tuir: i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; - dividendi imputabili a soggetti titolari di reddito d'impresa, tenuti all'applicazione dell'articolo 59 del Tuir: i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; - dividendi imputabili alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa (ai sensi dell'articolo 65, Tuir): i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d'imposta, nella misura del 26% ex articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata dalle società e dagli enti Ires residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, la natura del prelievo è quella di imposta sostitutiva al 26% alle medesime condizioni.
Articolo 36	Cumulo conto energia e Tremonti ambientale Al fine di superare il divieto di cumulo della tariffa incentivante e dell'agevolazione c.d. Tremonti ambientale, è prevista la possibilità di mantenere il conto energia pagando una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente. A tal fine deve essere presentata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con un decreto da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 27 ottobre 2019. La definizione si perfeziona con il versamento entro il 30 giugno 2020 degli importi dovuti. In sede di conversione è stato previsto che, se il contribuente procede al versamento, il GSE non applica la decurtazione degli incentivi previsti a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate, di cui all'articolo 42, D.Lgs. 28/2011, e tiene conto della disciplina del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.
Articolo 37, comma 1- <i>bis</i>	Estensione utilizzo compensazione sui carichi Viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di procedere alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della P.A. e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
Articolo 38- <i>ter</i>	Obbligo di pagamento della tassa automobilistica tramite sistema pagoPA A decorrere dal 1° gennaio 2020, scatta l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.

Articolo 39, comma 1, lettere a) - p)	Modifiche reati penali tributari <u><i>Dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti</i></u> A mezzo delle modifiche apportate all'articolo 2, D.Lgs. 74/2000 è elevata la sanzione per evasione avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che passa da 4 a 8 anni; inoltre, con l'introduzione del nuovo comma 2-bis, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro, si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. <u><i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i></u> Viene elevata, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 3, D.Lgs. 74/2000, la pena per l'evasione a mezzo di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti che passa da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Invariate le soglie per la configurazione del reato. <u><i>Dichiarazione infedele</i></u> Viene modificata la pena per la dichiarazione infedele prevista dall'articolo 4, D.Lgs. 74/2000, che passa a un minimo di 2 e un massimo di 4 anni e 6 mesi. Viene inoltre ridotto l'importo dell'imposta evasa che scende a 100.000 euro nonché quello degli elementi attivi sottratti a imposizione che scende a 2 milioni di euro. Infine, non danno luogo a punibilità le valutazioni che, <u>complessivamente considerate</u> (e non più singolarmente considerate), differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. <u><i>Omessa dichiarazione</i></u> Nel caso di omessa dichiarazione (anche dei sostituti di imposta) di cui all'articolo 5, D.Lgs. 74/2000, viene elevata la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni, fermo restando l'importo di 50.000 dell'imposta evasa. <u><i>Emissione fatture per operazioni inesistenti</i></u> La reclusione prevista dall'articolo 8, D.Lgs. 74/2000 sale da un minimo di 4 a un massimo di 8 anni. Viene introdotta l'ulteriore previsione per cui si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di importi inferiori a 100.000 euro. <u><i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i></u> L'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, viene, ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 3 a 7 anni.
Articolo 39, comma 1, lettera q) e comma 1-bis	Casi particolari di confisca Il nuovo articolo 12-ter, D.Lgs. 74/2000, prevede l'applicazione della confisca obbligatoria (articolo 240-bis, c.p.) quando il contribuente è condannato o patteggiava per uno dei seguenti reati: - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro; - nel caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro; - nel caso di emissione di fatture per operazioni non esistenti, l'importo non rispondente al vero è superiore a 200.000 euro; - nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro; - nel caso di falsità in transazione fiscale, l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro. La disposizione si applica esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data del 25 dicembre 2019.

Articolo 39, comma 1, lettera q-bis	Casi di non punibilità Anche i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false e altri artifici (come già avveniva per quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione) non sono punibili se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
---	---

DECRETO MILLEPROROGHE 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il D.L. 162/2019, il c.d. Decreto Milleproroghe, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, comma 8	Piattaforma pagoPA Viene prorogato al 30 giugno 2020 il termine di cui all'articolo 65, comma 2, D.Lgs. 217/2017, a decorrere dal quale i pagamenti alle P.A. possono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPA. Viene prevista la possibilità di adesione in via sussidiaria attraverso altro soggetto (Amministrazione o <i>partner tecnico</i>) già operante sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo incide sulla misurazione e valutazione della <i>performance</i> dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ex articoli 21 e 55, D.Lgs. 165/2001.
Articolo 10, comma 1	Proroga <i>bonus verde</i> Viene prorogato anche per l'anno 2020 il c.d. <i>bonus verde</i> , introdotto con l'articolo 1, comma 12, L. 205/2017 (la Legge di Bilancio per il 2018).
Articolo 12, comma 2	Estensione <i>ecobonus</i> Ai fini dell' <i>ecobonus</i> per le auto elettriche di cui al comma 1031, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la rottamazione è estesa anche ai veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe euro 1 (i c.d. "euro 0").

APPROFONDIMENTI:

1) Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi

Premesse

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l'ordine di acquisto risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Requisiti soggettivi

Posso accedere al credito di imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Al contrario, non possono accedere all'agevolazione:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal Codice della crisi o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

È necessario, inoltre, che vi sia il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tipologia beni agevolabili

I beni che danno accesso all'agevolazione sono quelli materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, con l'esclusione dei seguenti:

- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
- fabbricati e le costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (es. reti urbane, aeromobili, materiale ferroviario);
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Inoltre, sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall'articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (beni immateriali – software - funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

Misura del credito

Il credito è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell'investimento:

- 1) investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 e in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (beni che beneficiavano dell'iper-ammortamento):
 - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;

- 2) investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016 e integrato dalla L. 205/2017):
 - 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

- 3) investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B (ex. Super-ammortamento):
 - 6% del costo, determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir e nel limite massimo di 2 milioni di euro. In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Il credito può essere utilizzato rispettivamente:

- per gli investimenti di cui agli allegati A e B a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione dei beni materiali di cui all'allegato A avviene in un periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante;
- a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

Il credito d'imposta non soggiace ai limiti generali e speciali di utilizzo e non può essere oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.

Ai fini di mero monitoraggio, le imprese che si avvalgono dell'agevolazione sono tenute a effettuare una comunicazione, da definirsi con successivo decreto, al Mise.

Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

È cumulabile con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Successiva cessione dei beni agevolati

In caso di cessione, o di destinazione a strutture non in Italia, dei beni agevolati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi, con la conseguenza che non si avrà decadenza dall'agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A, L. 232/2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l'investimento originario. Nel caso in cui l'investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Controllo e monitoraggio

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare:

- le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della L. 160/2019. In riferimento a questo punto si auspica un chiarimento dall'amministrazione finanziaria;
- per i beni di cui ai commi 6 e 7, allegati A e B, L. 232/2016, è necessario produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale onere, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, può essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000.

Regime transitorio – rapporti con super e iper

Il credito d'imposta non si applica:

1. agli investimenti effettuati tra il 1^o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. superammortamento;
2. agli investimenti effettuati tra il 1^o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in quanto per tali beni resta fermo il c.d. iper ammortamento.

2) Nuovo credito Ricerca & Sviluppo

Premesse

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'art. 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in Ricerca & Sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. Il credito spetta nella misura del 6% per le attività di innovazione tecnologica che può essere elevato al 10% in caso di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Requisiti soggettivi

Possono fruire del credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

La fruizione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al contrario, non possono accedere al credito:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale ex L.F., Codice della crisi o altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

Le attività di R&S ammesse

Rientrano tra le attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, alle lettere m (ricerca industriale), q (ricerca industriale) e j (sviluppo sperimentale), § 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Con decreto Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a giovani ricercatori (under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un

importo pari al 150% del loro ammontare, a condizione che i neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato;

- b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui al punto precedente. Se i beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività dell'impresa, si considera solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle attività di R&S;
- c) per contratti di ricerca extra-muros con oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese per i contratti stipulati con Università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato concorrono in modo maggiorato a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. I contratti con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo della committente sono assoggettati alle stesse regole applicabili nel caso che l'attività di R&S sia svolta internamente all'impresa. Le suddette spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, di cui al D.M. 4 settembre 1996;
- d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di R&S ammissibili al credito d'imposta. Le spese devono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi (quindi diversi da società del gruppo) fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
- e) per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di cui ai punti a) e c), senza maggiorazioni, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti al SEE o in Stati compresi nell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito (D.M. 4 settembre 1996);
- f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolte internamente dall'impresa, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale sopra indicate ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del 30% dei costi dei contratti suindicati.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Le attività di innovazione tecnologica

Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di R&S, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori. Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:

- l'attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- l'attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.

Le attività innovative

Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

L'attuazione è demandata a un decreto Mise.

Per l'elenco dettagliato delle spese ammissibili si rinvia alla norma.

La misura del credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le attività di R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto attuativo Mise, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.

Adempimenti per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento del credito, il sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare:

- da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero un revisore legale iscritto alla sezione "A" (in tal caso si incrementa il bonus di 5.000 euro).
- da una relazione tecnica, redatta e conservata dall'impresa, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 445/2000.

Si segnala che la norma fa cessare l'operatività delle precedenti norme sul credito R&S alla data del 31 dicembre 2019.

3) Novità Campione d'Italia

Di seguito si riepilogano le novità attinenti Campione d'Italia.

Imposizione dei consumi a Campione d'Italia

Il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio e la direttiva UE 2019/475 del Consiglio del 18 febbraio 2019 prevedono che dal 1° gennaio 2020 Campione d'Italia:

- faccia parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa;
- mantenga l'esclusione dall'applicazione dell'IVA.

A Campione d'Italia, con decorrenza 1° gennaio 2020, viene introdotta l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC) il cui gettito è attribuito al Comune Campione d'Italia.

L'ILCC si applica solo ai beni e ai servizi acquistati o importati per il consumo finale; non si applica nei passaggi di beni e servizi fra operatori economici.

Momento di effettuazione

Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene, al momento della consegna o della messa a disposizione, si trova nel territorio del Comune.

Le forniture di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni da soggetti che hanno la sede dell'attività economica nel territorio di Campione d'Italia. Si considerano territorialmente rilevanti, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti e professioni non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia.

Criteri applicativi

Secondo la regola generale le operazioni che intervengono tra operatori economici (operazioni business to business, B2B) non sono assoggettate a ILCC.

Pertanto gli operatori economici:

- devono addebitare l'ILCC solo ai consumatori finali;
- non devono addebitare l'ILCC ad altri operatori economici che abbiano comunicato di effettuare gli acquisti nell'esercizio di impresa arti o professioni;
- non devono pagare l'ILCC alle importazioni di beni a Campione d'Italia.

L'ILCC si applica anche sulle importazioni a Campione d'Italia di beni provenienti da altri Paesi, compresa l'Italia, in particolare effettuate da consumatori finali.

Per evitare duplicazioni d'imposta, dovute all'applicazione dell'IVA nel Paese di provenienza dei beni e all'applicazione dell'ILCC all'importazione a Campione d'Italia, sono previste soglie di franchigia e regimi di tax free, che consentono di non applicare l'ILCC se è stata già applicata l'IVA europea o svizzera, mentre l'ILCC è applicata se non vi è altra imposta sugli acquisti.

Attività economiche escluse

L'ILCC non si applica, in particolare, alle operazioni rese per finalità sanitarie, finanziarie, sociali, educative, sportive.

Base imponibile

La base imponibile corrisponde all'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali. Per i beni forniti a titolo gratuito è costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura.

Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Aliquote

Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle % stabilite dalla legge svizzera per l'Iva.

Dichiarazione

La dichiarazione, che può essere presentata anche in via telematica, deve essere presentata dai soggetti passivi al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, mediante il modello da approvare con decreto Mef.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. 471/1997.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, ovvero il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Il Comune può deliberare, con regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attività di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.

Modifiche in tema di Iva e accise per Campione d'Italia

A decorrere dal 1° gennaio 2020:

1. ai fini dell'applicazione della disciplina sulle accise e sulle imposte di consumo, sia il comune di Campione d'Italia, sia le acque italiane del lago di Lugano sono ricomprese nel territorio italiano;
2. per effetto delle modifiche apportate all'articolo 67, comma 1, lettera d), D.P.R. 633/1972, si considerano importazioni le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d'Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano.
3. Ai soggetti residenti nel territorio del Comune di Campione non si applicano né la riduzione delle soglie monetarie, pari a 50 euro, né le altre restrizioni in tema di franchigie doganali ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera ex articolo 4, commi 1 e 2, D.M. 32/2009.
4. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia presso società, enti e abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 e in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti Iva se hanno quale destinazione finale l'Italia.

Credito di imposta investimenti Campione d'Italia

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, è introdotto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14, Regolamento (UE) 651/2014), per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno.

L'operatività dell'agevolazione, è subordinata ad autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Determinazione reddito Campione d'Italia

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 188-bis, comma 2, Tuir, viene esteso ai redditi d'impresa realizzati da tutti gli enti soggetti a Ires la possibilità di computare tali redditi in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%.

4) Le nuove tasse introdotte dal 2020: Plastic tax, Sugar tax e Digital tax

Plastic tax

L'imposta si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (MACSI).

I manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

Sono esclusi dall'imposta:

- i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici;
- i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

L'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

1. per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
2. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
 - a. all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 - b. all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
 - c. per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

I **soggetti passivi** sono:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante. A tal fine, non si considera tale il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI. Risultano **esclusi dall'imposizione** i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata già versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

La definizione dell'imposta dovuta avviene a mezzo di **dichiarazioni trimestrali** in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dello scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

In caso di un'imposta dovuta in misura inferiore a 10 euro, non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento.

Per quanto riguarda il **versamento dell'imposta**, il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009.

Accertamento e riscossione

I controlli sono delegati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che può accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999.

È previsto che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 10 euro.

Il **regime sanzionatorio** è così definito:

- mancato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
- ritardato pagamento dell'imposta: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione: sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare, entro il mese di maggio 2020, nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:

- identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea;
- contenuto della dichiarazione trimestrale;
- modalità per il versamento dell'imposta;
- modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati;
- modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;

- individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- modalità di rimborso dell'imposta;
- svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;
- modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

Sugar tax

La Sugar tax si applica alle bevande edulcorate ossia i prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione Europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume. Edulcorante è qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2020, sarà stabilito il potere edulcorante, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore.

Non sono soggette a imposta:

- le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi UE o destinate all'*export*;
- le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti, come determinato *ex decreto*, è inferiore o uguale a:
 - 25 grammi per litro per i prodotti finiti;
 - 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

1. all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
2. all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea;
3. all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

I **soggetti passivi** obbligati al pagamento sono:

1. il fabbricante nel caso di prodotti nazionali;
2. l'acquirente nel caso di prodotti UE;
3. l'importatore.

L'imposta è dovuta nelle seguenti misure:

- prodotti finiti: 10 euro per ettolitro;
- prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione: euro 0,25 per chilogrammo.

I soggetti passivi devono presentare, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una **dichiarazione mensile** ai fini dell'accertamento. La dichiarazione deve indicare tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'imposta dovuta. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

L'attività di accertamento è demandata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i cui funzionari, come gli appartenenti alla G. di F. possono accedere presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni, nonché prelevare campioni anche ai fini della determinazione del contenuto complessivo di edulcoranti presenti nelle bevande.

Per le somme dovute si applica la procedura di **riscossione coattiva** ex D.Lgs. 112/1999. Prima di avviare la procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato nel termine di 5 anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari a 30 euro.

L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il termine per la richiesta di rimborso è 2 anni dalla data del pagamento mentre di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Si applicano le seguenti **sanzioni amministrative**:

- mancato pagamento: dal doppio al decuplo dell'imposta evasa (non inferiore a 500 euro);
- ritardato pagamento: 30% dell'imposta dovuta (non inferiore a 250 euro);
- tardiva presentazione della dichiarazione: da 500 a 5.000 euro.

Digital tax

L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali realizzati dai soggetti passivi di imposta nel corso dell'anno solare. Ai fini del computo delle soglie di ricavi che consentono l'applicazione dell'imposta, si prendono a riferimento i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

Quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili viene definito come il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato (la percentuale è definita in via convenzionale).

Non si considerano servizi digitali:

- a. la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire alcuni servizi bancari e finanziari e, più precisamente:
 - i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
 - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf;
 - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
 - le sedi di negoziazione all'ingrosso ex articolo 61, lettera e), Tuf;
 - le controparti centrali;
 - i depositari centrali;

- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

È previsto che i **corrispettivi** versati per la prestazione dei servizi con cui si mette a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile. Non si considerano i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

Un dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato, facendo riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Poiché l'imposta si applica sui ricavi realizzati nell'anno solare, il **versamento** dell'imposta deve essere fatto **entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento**.

La **dichiarazione annuale** sull'ammontare dei servizi tassabili forniti deve essere presentata entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi è nominata una singola società del gruppo.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato non comunitario o non appartenente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali.

I **soggetti passivi** dell'imposta devono tenere una contabilità per rilevare mensilmente:

- le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili;
- gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni dei servizi imponibili.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati